

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE EX RISCOSSIONE SICILIA - CIG 8993012445

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche “**Agenzia**” o “**Committente**”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi, Sig. Marco Balassi, domiciliato per la carica ove sopra, all’uopo delegato;

e

Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. (di seguito anche solo “**Appaltatore**”) con sede legale in Siena, via Ricasoli n. 60, C.F. 00970710521, in persona del responsabile Area Pianificazione e Controllo, Sig. Bruno Maurizio Aldo Bertolino, all’uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica ove sopra

Premesso

- che, sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Gestione del 28/10/2021, con Disposizione n. 124 del 25 novembre 2021 prot. n. 2021/3968231, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara, attraverso la piattaforma ASP messa a disposizione da Consip, per l’acquisizione dei servizi di conduzione operativa ed esercizio del Sistema della Riscossione ex Riscossione Sicilia;
- che all’esito della suddetta procedura, il concorrente ha presentato l’offerta secondo quanto indicato nella documentazione di gara;
- che, pertanto, con Disposizione n. 136 del 14 dicembre 2021, Prot. n. 2021/4277088, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore dell’Appaltatore;
- che sono stati avviati i controlli in capo all’Appaltatore al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che per quanto attiene alle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, si è provveduto ad interrogare la BDNA;
- che qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del Contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’Appaltatore il presente Contratto sarà risolto di diritto;
- che l’Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo, mediante versamento in contanti dell’importo di Euro 237.636,00, a

mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca --- OMISSIS ---, Filiale n. --- OMISSIS --- di Roma, IBAN --- OMISSIS ---;

- che l'Appaltatore è in possesso delle polizze indicate nel successivo art. 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta Economica dell'Appaltatore).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - Offerta Economica dell'Appaltatore.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente Contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di conduzione operativa del sistema della riscossione per le province siciliane.
2. Il servizio di conduzione operativa, di cui al comma precedente, risulta articolato nei seguenti servizi, come specificatamente descritti nel capitolato tecnico:
 - Servizio di Security Operation Centre che ricomprende:
 - i. Monitoraggio della sicurezza logica e fisica;
 - ii. Gestione Utenti;
 - Servizio Gestione Sistemi che ricomprende:
 - i. Configurazione e Manutenzione HW/Gestione SW di base;
 - ii. Disaster recovery;
 - Servizio Gestione Esercizio che ricomprende:
 - i. Esercizio Applicativo;
 - ii. Schedulazione.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto avrà durata pari a 12 mesi a decorrere dal 01 gennaio 2022.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, AdeR potrà prorogare la durata del Contratto agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione della procedura finalizzata alla individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 4 Corrispettivi

1. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta e completa esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è stabilito in € 2.376.360,00 oltre IVA.
Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero. Il corrispettivo è determinato a corpo.
2. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall'Appaltatore.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5 Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento, con preavviso di 5 giorni lavorativi, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno

ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente
2. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 7 **Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali previste dal Capitolato tecnico con le modalità indicate nel Capitolato medesimo.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale;
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del risarcimento dovuto all'Appaltatore si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo Decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 della D.Lgs. n. 50/2016 sarà versata un'anticipazione del 30% all'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi ed in conformità all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
3. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del Contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. La fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "Regolare Esecuzione" all'Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
6. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, comprensive d'IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con l'Appaltatore all'ultima verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all'Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore

9. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, la Stazione appaltante procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
10. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. L'Appaltatore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y**, il numero di CIG, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'esecuzione:
- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
 - "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): numero di Regolare Esecuzione;
 - "Data" (2.1.5.3): data di Regolare Esecuzione;
 - "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): numero linea della Regolare Esecuzione;
 - "CIG" (2.1.3.7).
11. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato all'Appaltatore ed acceso presso --- OMISSIS ---, IBAN --- OMISSIS ---. L'Appaltatore ha dichiarato che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
12. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
- --- OMISSIS ---
 - --- OMISSIS ---
 - --- OMISSIS ---.
13. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
14. L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
15. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dall'Appaltatore stesso nonché dai propri subcontraenti.

16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
17. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
18. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Recesso

1. Oltre a quanto indicato nell'art. 3.4 del Capitolato Tecnico, Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 10

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5

(modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del Contratto – cessione dei crediti), 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del Contratto;
 - b) mancanza o perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) mancato reintegro della cauzione;
 - d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
5. Troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11

Divieto di cessione del Contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una idonea copertura assicurativa relativa a:
 - a. Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto - Massimale minimo per evento/anno: € 3.000.000,00;

- b. R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall'appalto - Massimale unico minimo € 3.000.000 per evento/anno;
 - c. R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera - Massimale minimo unico € 3.000.000 per evento /anno con il massimo di € 1.500.000 per persona.
3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'appalto, l'appaltatore dovrà fornire copia autentica dell'atto di rinnovo. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del Contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
6. La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13

Divieto di subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi il rimborso all'Agenzia delle spese relative alla pubblicità legale della procedura e gli oneri indicati nei successivi commi, fatta eccezione quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
3. L'Appaltatore provvederà alla registrazione del presente Contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 20 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata all'Agenzia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, l'Appaltatore provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 15 **Riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 16 **Trattamento dei dati personali – Responsabile del trattamento**

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. AdeR potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto\Convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

4. Lo svolgimento delle attività dedotte nel Contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati personali comuni (dati anagrafici, contabili e fiscali, inerenti possidenze e riscossione), dati personali specifici (possidenze, inerenti il rapporto di lavoro, dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie); dati personali finanziari (dati relativi all'esistenza di rapporti finanziari quali coordinate bancarie, consistenze, saldi, movimenti, giacenza media, etc.) di debitori iscritti a ruolo e, limitatamente ai soli dati personali comuni, del personale dipendente AdeR).
5. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
8. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del Contratto.
9. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l'atto allegato al/alla presente Contratto/Convezione, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 17

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento il sig. Francesco Ferri e il sig. Nicola Santojanni quale Direttore dell'esecuzione.
2. In considerazione della complessità delle verifiche, sia dal punto di vista tecnologico che logistico e della complessità dei servizi affidati con il presente Contratto, il Direttore dell'esecuzione potrà essere supportato da Assistenti appositamente nominati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo innovazione.servizi.operativi@pec.agenziariscossione.gov.it.

Articolo 18

Responsabile di contratto per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del contratto il sig. --- OMISSIS ---, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il responsabile di Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Telefono: --- OMISSIS ---
 - Cellulare: --- OMISSIS ---
 - Email: --- OMISSIS ---
 - PEC: --- OMISSIS ---

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.
5. Il Responsabile di contratto dell'Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, coordinandosi con il medesimo.
6. Il Responsabile di contratto sarà coadiuvato dai Referenti regionali, rappresentanti l'Appaltatore per la regione di competenza, i quali si interfacciano direttamente con il Direttore dell'esecuzione della Committente ovvero con suoi delegati.

Articolo 19

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e del Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 20

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 21

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'Appaltatore
firmato digitalmente

Agenzia delle entrate-Riscossione
firmato digitalmente

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: Art. 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (risoluzione), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 13 (Divieto di subappalto), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).

L'Appaltatore
firmato digitalmente

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.